



Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2019¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l nonché 9 capoverso 1 lettera d «franchi» è sostituito con «dollari americani».

Art. 2 cpv. 1 lett. i e j

¹ Nella presente legge s'intende per:

- i. *conto preesistente*: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
- j. *nuovo conto*: un conto finanziario aperto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;

Art. 3 cpv. 10

Abrogato

¹ FF 2019 6759

² RS 653.1

Art. 4 cpv. 1 lett. a e c nonché 2, frase introduttiva e lett. a

¹ Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente:

- a. conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
- c. forme riconosciute di previdenza ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 LPP³, quali i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie.

² Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente:

- a. conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;

Art. 5 cpv. 3

³ Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.

Art. 10 cpv. 1, primo periodo

¹ Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti. ...

*Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2 e cpv. 8-10**⁵ Abrogato*

⁶ Un indirizzo registrato nei documenti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza è considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche:

- b. altri conti, diversi da contratti di rendita, se:
 2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario, e

⁸ Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto soltanto:

³ RS 831.40

- a. se il titolare del conto è un ente e l'istituto finanziario svizzero può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione; o
- b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.

⁹ Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale di cui al capoverso 8 lettera b, non dispone dell'autocertificazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all'ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997⁴ sul riciclaggio di denaro (LRD).

¹⁰ *Abrogato*

Art. 12 cpv. 2-4

Abrogati

Art. 13 cpv. 4

⁴ Il trustee deve iscrivere un trust secondo l'articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione.

Art. 15 cpv. 1

¹ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

Inserire titolo e art. 17a prima del titolo della sezione 6

Sezione 5a:
Obbligo di conservazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

Art. 17a

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958f CO⁵, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI⁶ e dalla presente legge.

Art. 31 cpv. 2

² Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l'autorità competente svizzera ha la competenza di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 220

⁶ RS 0.653.1